

➔ L'IMU PER I CONIUGI AVENTI RESIDENZA ANAGRAFICA E DIMORA ABITUALE IN DUE UNITA' IMMOBILIARI DIVERSE (Sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022)

La sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13/10/2022 ha dichiarato incostituzionale la definizione di abitazione principale ai fini IMU contenuta nelle norme fin qui applicate e nello specifico, in ultimo, nell'art. 1, comma 741, lettera b), della Legge n. 160/2019 (così come modificata dal D.L. 146/2021), nella parte in cui si prevede che *"le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare"*. La Corte ha pertanto riscritto, con efficacia retroattiva, la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia. Di conseguenza **è da considerarsi legittima l'esenzione dall'IMU per l'abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare**, sia all'interno dello stesso territorio comunale, sia in Comuni diversi, **sempre che sussistano contemporaneamente e indefettibilmente entrambi i requisiti di residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale per ciascun soggetto passivo**.

La Corte Costituzionale, inoltre, ha investito i Comuni dell'onere di effettuare i dovuti controlli sulla sussistenza dei suddetti requisiti, ritenendo che il diritto all'esenzione deve essere corroborato dalla prova, che incombe sul contribuente, della sussistenza del requisito della dimora abituale. A mero titolo di esempio potranno essere valutati i consumi effettivi delle utenze luce acqua e gas, la scelta del medico di famiglia del luogo dove è sito l'immobile, l'iscrizione alle scuole/istituti di istruzione del luogo ove è sito l'immobile o nelle sue immediate e ragionevoli vicinanze nel caso di presenza di figli, e la dichiarazione Tari.

Pertanto, per effetto di quanto sopra descritto, i coniugi che si trovano nella situazione interessata dal dispositivo della sentenza, per l'immobile che è propria abitazione principale di residenza anagrafica ed effettiva dimora, potranno:

- cessare i pagamenti IMU e presentare la dichiarazione IMU su modello "ministeriale" entro il 30 giugno (per maggiori informazioni e modulistica, visitare l'apposita pagina web "Dichiarazione IMU" al seguente indirizzo <https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/imu-dichiarazione>)
- richiedere rimborso per gli eventuali pagamenti pregressi, retroagendo fino alla rata di saldo per l'anno d'imposta 2017 (per maggiori informazioni e modulistica, visitare l'apposita pagina web "Rimborso IMU" al seguente indirizzo <https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/imu-rimborso>)
- richiedere l'annullamento di eventuali avvisi di accertamento ricevuti, sempre che gli stessi non siano ormai divenuti definitivi ovvero non siano scaduti i termini per ricorrere (60 gg dalla notifica) e/o non siano già stati pagati, oppure siano stati impugnati e quindi siano tuttora oggetto di contenzioso presso le Corti Tributarie o la Corte di Cassazione.

In tutti i casi il Comune effettuerà, a fronte di quanto richiesto/dichiarato dal contribuente, i controlli di cui sopra, ed eventualmente potrà richiedere ulteriori elementi o informazioni che ritenga di volta in volta opportuni e significativi ai fini dell'applicazione dell'esenzione.